

WIND TRE GROUP

CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI



Contenuto

- 1 Principi Generali 1
- 2 Il Codice 1
 - 2.1 Destinatari..... 1
 - 2.2 Standard Etici: Conformità e rispetto delle leggi 1
 - 2.3 Tutela dei diritti umani 2
 - 2.4 Ambiente..... 5
 - 2.5 Riservatezza delle informazioni aziendali e proprietà intellettuale 5
 - 2.6 Conflitto di Interesse..... 6
 - 2.7 Segnalazioni 6
 - 2.8 Monitoraggio e non Conformità al Codice 7

1 Principi Generali

Il Gruppo Wind Tre¹ (di seguito, anche “**Gruppo**”) crede fermamente che operare in modo sostenibile, sulla base di elevati standard etici, rispettando l’ambiente e i diritti umani (i cosiddetti fattori ESG²: *Environment*, *Social* e *Governance*), contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di business. Per il Gruppo i fattori ESG sono infatti elementi fondamentali da tenere in considerazione nella definizione delle proprie strategie di business.

Le disposizioni di questo codice di condotta (il “**Codice**”) si ispirano ai principi contenuti nelle convenzioni fondamentali dell’ILO (*International Labour Organization*), nella *Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo* delle Nazioni Unite e alle disposizioni contenute nella legge britannica contro la c.d. “moderna schiavitù” (*Modern Slavery Act*) del 2015 e s.m.i.

L’obiettivo del Gruppo è quello di lavorare con partner che operino nel pieno e assoluto rispetto dei principi definiti nel Codice, tenendo in considerazione, in particolare, i fattori ESG.

L’approccio del Gruppo è quello di monitorare tutti i propri partner affinché non pongano in essere comportamenti contrari alle disposizioni del Codice.

Tutti i partner del Gruppo dovranno rispettare le disposizioni di legge applicabili, garantire la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù di qualsivoglia rapporto con il Gruppo e la sicurezza delle stesse in funzione della loro rilevanza.

L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte integrante e sostanziale delle obbligazioni assunte dai partner, a qualsivoglia titolo e ad ogni effetto di legge, nei confronti di una o più delle società del Gruppo.

2 Il Codice

2.1 Destinatari

Il Codice stabilisce gli standard minimi di conformità a cui devono attenersi i Fornitori del Gruppo Wind Tre³, e qualsivoglia terza parte che, in nome e/o per conto dei Fornitori, sia coinvolta nei rapporti contrattuali con il Gruppo.

2.2 Standard Etici: Conformità e rispetto delle leggi

Il Gruppo chiede ai propri Fornitori di agire in conformità ai più alti standard etici e professionali.

I Fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi e normative internazionali, comunitarie e nazionali, a loro applicabili (quali, a mero titolo di esempio, quelle su privacy, antitrust, riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo, corruzione, ecc.).

Il Gruppo, oltre a quanto sopra riportato, ribadisce il suo impegno costante nella lotta alla corruzione. Pertanto, i Fornitori si obbligano a:

- i. astenersi da offrire, promettere, dare, pagare, o autorizzare chiunque a dare o pagare,

¹ Per “**Gruppo Wind Tre**” si intendono Wind Tre Italia S.p.A e/o Wind Tre S.p.A. e/o Wind Tre Retail S.r.l. e/o 3Lettronica Industriale S.p.A. e/o qualsivoglia altra eventuale società controllata e/o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., alle suddette società.

² I fattori ESG sono quei fattori in base ai quali si valuta l’impegno etico e sostenibile di una azienda. Di seguito la descrizione dell’acronimo ESG:

Environment: i fattori ambientali si riferiscono al comportamento dell’impresa rispetto a questioni ambientali come esaurimento delle risorse, cambiamenti climatici, rifiuti e inquinamento.

Social: i fattori sociali si riferiscono al trattamento dell’azienda per quanto riguarda le persone, i lavoratori e le comunità locali, tra cui tutto ciò che è legato a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Governance: questi fattori si riferiscono alle politiche aziendali con riguardo, ad esempio, alla strategia fiscale, alla corruzione, alla struttura organizzativa, alla remunerazione, ecc.

³ Per “**Fornitori**” si intende un concetto ampio di partner del Gruppo, che include, a mero titolo esemplificativo, appaltatori di servizi o lavori, fornitori di beni e/o prodotti, locatori, consulenti, agenti, procacciatori, mandatari, testimonial, ecc.

direttamente o indirettamente, somme di denaro, beni materiali o vantaggi di altro genere, a un pubblico ufficiale⁴ o ad un soggetto privato (“**Corruzione attiva**”);

- ii. astenersi da accettare, o autorizzare chiunque ad accettare, richieste o sollecitazioni, direttamente o indirettamente, finalizzate ad ottenere un vantaggio economico o di altro tipo da parte di un pubblico ufficiale o di un soggetto privato (“**Corruzione passiva**”);

quando l'intenzione è di:

- a) indurre il pubblico ufficiale o il soggetto privato a svolgere impropriamente una funzione pubblica o una attività associata ad un business o ricompensarlo per averla svolta;
- b) influenzare qualsiasi atto ufficiale (o la sua omissione) da parte del pubblico ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di qualsiasi dovere pubblico;
- c) ottenere o assicurare un vantaggio illecito nella conduzione degli affari;
- d) o in ogni caso violare le leggi applicabili.

I Fornitori si obbligano a non effettuare *Facilitation Payment*, ossia i pagamenti non ufficiali a favore di pubblici ufficiali allo scopo di velocizzare, favorire o, in generale, facilitare lo svolgimento di una attività di routine.

I Fornitori sono altresì tenuti ad adottare programmi e politiche anticorruzione e a verificare che tali politiche e programmi siano rispettati anche all'interno della propria catena/filiera di fornitura.

Il Gruppo Wind Tre conduce specifiche valutazioni e analisi in relazione al rischio corruzione dei Fornitori.

I Fornitori sono tenuti a prendere visione e a rispettare i principi contenuti nelle “Linee Guida Antifrode e Anticorruzione” del Gruppo Wind Tre, nella loro versione più aggiornata, pubblicate sul sito istituzionale www.windtregroup.it

2.3 Tutela dei diritti umani

In linea con i principi contenuti nella *Dichiarazione sui Principi e i Diritti Fondamentali del Lavoro* dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), nella *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* delle Nazioni Unite e nelle disposizioni contenute nella legge britannica contro la c.d. “moderna schiavitù” (*Modern Slavery Act*) del 2015 (e s.m.i.), al fine di prevenire e/o evitare che la propria attività possa causare o contribuire a causare violazione dei diritti umani, i Fornitori sono incoraggiati ad implementare un “Sistema di Responsabilità Sociale ed Etica Gestione” in accordo con lo standard SA8000.

In ossequio a quanto sopra, i Fornitori, *inter alia*, si obbligano - anche per conto dei propri ausiliari e/o subappaltatori/subfornitori - a:

- i. **proibire il lavoro forzato, il lavoro irregolare, il lavoro obbligatorio e ogni forma di schiavitù moderna o traffico di esseri umani.** I dipendenti e i collaboratori devono essere liberi di lasciare o di terminare il loro lavoro dopo un periodo di preavviso ragionevole. I Fornitori non devono richiedere ai dipendenti di depositare denaro, o trattenere il pagamento ai

⁴ Per “**Pubblico Ufficiale**” si intende tutti quei soggetti che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Tale categoria include, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) qualsiasi funzionario, eletto o nominato (nel ramo esecutivo, legislativo o giudiziario dello Stato), riconducibile ad entità pubbliche di natura locale, provinciale, regionale, statale o nazionale (o qualsiasi dipartimento o agenzia di tali organismi); (ii) qualsiasi dipendente pubblico, lavoratore pubblico a tempo parziale, lavoratore pubblico non retribuito, o qualsiasi persona che “agisca in veste ufficiale” (cioè, che agisca per attribuzione di poteri da parte di un ente pubblico, adempiendo a responsabilità amministrative); (iii) qualsiasi partito politico, funzionario di partito o candidato a cariche politiche; (iv) qualsiasi funzionario o dipendente di un'organizzazione pubblica internazionale come, ad esempio, la Banca Mondiale o le Nazioni Unite, o qualsiasi dipartimento o agenzia di questi tipi di organizzazioni; (v) qualsiasi funzionario, rappresentante o dipendente di una società che sia anche solo parzialmente controllata o posseduta dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico.

dipendenti, o addebitare somme di denaro ai dipendenti, o richiedere ai dipendenti di consegnare qualsiasi documento di identificazione, passaporto o permesso di lavoro come una condizione di impiego. I Fornitori devono garantire che il rapporto di lavoro sia scelto liberamente e sia libero da minacce;

- ii. **impedire qualsiasi forma di lavoro minorile.** Si considera "Minore" chiunque abbia una età inferiore ai 18 anni salvo diversa legislazione locale. "Il lavoro minorile" significa ogni lavoro effettuato da un bambino o da un giovane, salvo che non sia ritenuto accettabile ai sensi della *ILO Minimum Age Convention 1973 (C 138)* e s.m.i. I dipendenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni non devono comunque svolgere il lavoro in cui vi è un rischio superiore alla media per la loro salute, sicurezza o benessere. In particolare tali dipendenti non devono essere impiegati per lavori pericolosi, non sicuri o non sani, quali, tra gli altri: lavoro con macchinari, attrezzature e strumenti pericolosi; lavoro che implica la manipolazione manuale o il trasporto di carichi pesanti; lavoro in ambiente malsano che può, ad esempio, esporre il "Minore" a sostanze, agenti o processi pericolosi, o temperature, rumori o vibrazioni pregiudizievoli per la salute; lavoro in condizioni particolarmente difficili, quali l'orario di lavoro esteso (più di 8 ore al giorno) o durante la notte, o laddove il "Minore" sia irragionevolmente confinato presso i locali del datore di lavoro;
- iii. **prevedere tempi di lavoro e periodi di riposo** dei lavoratori nel rispetto della normativa applicabile e degli standard internazionali di riferimento;
- iv. **prevenire ogni tipo di discriminazione** (in base a razza, religione, nazionalità, origine sociale, colore della pelle, sesso, opinione politica e orientamento sessuale o qualsiasi altra condizione che possa dar luogo a discriminazione) **o prevaricazione**, con condizioni lavorative caratterizzate da correttezza, garantendo pari opportunità per tutti e assicurando un ambiente di lavoro non discriminatorio o persecutorio, libero da ogni molestia e vessazione;
- v. **garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle libertà sindacali.** I Fornitori devono sostenere una diretta e onesta contrattazione tra i dipendenti ed il management. Nello specifico i Fornitori devono rispettare:
 - il diritto dei lavoratori di aderire e di formare sindacati di propria scelta e il diritto alla contrattazione collettiva
 - facilitare mezzi alternativi di associazione sindacale e contrattazione collettiva nei casi in cui tali diritti siano limitati dalla legge
 - garantire che i rappresentanti sindacali non siano discriminati sul luogo di lavoro e che possano comunicare con i propri associati
- vi. **stabilire condizioni di lavoro chiare ed eque.** I Fornitori devono rilasciare a tutti i loro dipendenti il contratto di lavoro, firmato da entrambe le parti, che definisce i termini e le condizioni di lavoro. I Fornitori devono remunerare i dipendenti in modo da soddisfare almeno lo standard previsto dalla normativa applicabile. La base su cui vengono pagati i dipendenti deve essere chiaramente indicata nel contratto, che dovrà disciplinare anche il numero di mensilità, periodo di preavviso, diritto a permessi, ferie e festività. I dipendenti devono essere tempestivamente remunerati. L'orario di lavoro, compresi gli straordinari, non può superare il massimo previsto dalle leggi e dai regolamenti applicabili. I dipendenti devono essere autorizzati ad avere almeno un giorno libero ogni sette giorni. I Fornitori sono tenuti a concedere ai propri dipendenti il diritto alle ferie retribuite in conformità con la legge vigente. I Fornitori devono conservare le informazioni dei dipendenti riguardo le ore di lavoro, straordinarie e festive. I dipendenti devono essere trattati con rispetto e dignità. L'abuso fisico, psicologico o verbale o altre tipologie di molestie e minacce nonché altre forme di intimidazione sono severamente vietati.
- vii. **garantire un ambiente di lavoro che tenga in debita considerazione la sicurezza e riduca**

al minimo i rischi per la salute o i danni ai dipendenti. I Fornitori, in conformità agli standard internazionali ed alle leggi nazionali, devono garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro per i dipendenti ed i collaboratori e devono anche ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei terzi, in relazione alle attività svolte. Gli obblighi in materia di salute e sicurezza devono essere comunicati ed applicati alle parti che sono sotto il controllo dei Fornitori, compresi i dipendenti e gli appaltatori che lavorano nei locali dei Fornitori. Gli incidenti sul lavoro che si verificano nei locali del Gruppo Wind Tre o siano in relazione alle attività eseguite appositamente per il Gruppo Wind Tre, devono essere allo stesso segnalati tempestivamente e deve essere redatto un rapporto dettagliato sulle circostanze dell'incidente. I Fornitori devono implementare un approccio sistemico alla gestione della salute e della sicurezza che includa disposizioni riguardo la formazione pertinente ed adeguata sulla salute e sicurezza per dipendenti e collaboratori in modo tale da essere preparati e poter far fronte a incidenti, problemi di salute e situazioni di emergenza prevedibili. I Fornitori sono invitati ad implementare un *Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza* in accordo con lo standard ISO 45001 o altro rilevante *Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza*, in conformità alle norme internazionali e/o alle leggi e ai regolamenti nazionali. Di seguito si riportano alcuni elementi e principi chiave del predetto approccio:

▪ **Sistema di Gestione Salute e Sicurezza**

Un SGSL è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l'impresa/organizzazione si è data in una efficace prospettiva costi/benefici.

Tale sistema, infatti, si propone di:

- ✓ ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.);
- ✓ aumentare l'efficienza e le prestazioni dell'impresa/organizzazione;
- ✓ contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
- ✓ migliorare l'immagine interna ed esterna dell'impresa/organizzazione

I Fornitori devono comunque garantire il rispetto della normativa vigente in materia di Sicurezza e Salute dei lavoratori attraverso:

- ✓ la redazione e l'aggiornamento della Valutazione del Rischio;
- ✓ la definizione e l'attuazione di misure di prevenzione adeguate a mitigare i rischi; qualora non fosse possibile eliminare tutti i rischi, disporre la dotazione di idonei Dispositivi di Protezione Individuali a ciascun lavoratore, in base alla mansione svolta;
- ✓ l'attuazione di un adeguato piano di salute e di sicurezza;
- ✓ l'attuazione di un adeguato Piano di Formazione sulle tematiche inerenti alla Sicurezza sul lavoro;
- ✓ l'adozione di sistemi e processi appropriati per la gestione di eventuali non conformità;
- ✓ l'identificazione di un Datore di Lavoro, di un RSPP e dei lavoratori addetti alle emergenze.

▪ **Organizzazione**

I Fornitori devono definire ed attuare procedure, volte ad assicurare che tutti i dipendenti possano portare a termine le proprie attività rispettando gli obblighi di sicurezza.

▪ **Consegna dei Prodotti e Servizi**

I prodotti e/o i servizi consegnati devono essere conformi ai principi generali di prevenzione dei rischi di Salute e Sicurezza.

Per quanto concerne i servizi, questi ultimi dovranno essere forniti attraverso personale competente e formato ai fini della sicurezza sul lavoro, fornendo e mantenendo attrezzature e strumenti di sicurezza, compresi i dispositivi di protezione individuale laddove richiesto.

▪ **Sicurezza sul Lavoro**

L'esposizione dei lavoratori a potenziali rischi per la sicurezza che potrebbero essere causa di incidenti/infortuni o insorgenza di malattie professionali dovrebbe essere valutata e controllata attraverso azioni di prevenzione appropriate (sia individuali che collettive) atte a mitigare e/o ridurre i rischi, implementando sistemi e formazione per essere preparati a rispondere a incidenti, a problemi di salute e a situazioni di emergenza prevedibili. I Fornitori sono tenuti a identificare e valutare eventuali situazioni di emergenza riducendone al minimo il loro impatto mediante l'attuazione di apposite misure di prevenzione.

Il Gruppo Wind Tre valuta e monitora periodicamente le prestazioni in materia di salute e sicurezza dei Fornitori.

I Fornitori sono tenuti a prendere visione e a rispettare i principi contenuti nella policy sulla *Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro* e nella policy sulla *Responsabilità Sociale ed Etica* del Gruppo Wind Tre, nella loro versione più aggiornata, pubblicate sul sito www.windtregroup.it

2.4 Ambiente

Il Gruppo Wind Tre dichiara il proprio impegno nel perseguire la salvaguardia dell'ambiente.

A tal fine, in un'ottica di tutela e sostenibilità ambientale, i Fornitori si obbligano a:

- i. rispettare tutte le leggi e i regolamenti nazionali, comunitari e internazionali applicabili in materia ambientale;
- ii. considerare i rischi derivanti dal cambiamento climatico e l'impatto che tali rischi hanno sulle proprie attività, al fine di mitigare notevolmente l'impatto ambientale;
- iii. agire in modo sostenibile ottimizzando l'utilizzo delle risorse energetiche e naturali e l'utilizzo di tecnologie efficienti, innovative e digitali;
- iv. ridurre al minimo il consumo di energia e le emissioni di carbonio nello svolgimento delle proprie attività, attraverso l'attuazione di politiche ambientali e la gestione dei sistemi ambientali. I Fornitori sono invitati ad istituire o utilizzare un sistema di gestione ambientale in conformità allo standard ISO 14001 o sistema equivalente, in grado di gestire e monitorare gli aspetti ambientali relativi alla propria attività;
- v. promuovere il riciclaggio dei rifiuti adottando le precauzioni necessarie e garantire la conformità alla normativa in materia di manipolazione o smaltimento di materiali pericolosi;
- vi. integrare i principi di sostenibilità ambientale all'interno della propria catena/filiera di fornitura (ottimizzazione dell'energia utilizzata, dell'utilizzo delle materie prime, della gestione del suolo, delle emissioni in atmosfera, del consumo e dell'impatto delle risorse idriche e della riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti) supportando il Gruppo Wind Tre nello sfidante percorso verso l'economia circolare, contribuendo a costruire uno sviluppo più sostenibile per l'equilibrio del pianeta.

I Fornitori sono tenuti a prendere visione e a rispettare i principi contenuti nella policy *Ambientale* del Gruppo WindTre, nella versione più aggiornata, pubblicata sul sito www.windtregroup.it

2.5 Riservatezza delle informazioni aziendali e proprietà intellettuale

I Fornitori devono garantire che le informazioni da divulgare siano veritiere ed accurate, devono garantire la riservatezza richiesta dalle circostanze per ogni informazione acquisita, in qualsiasi forma, come conseguenza del loro rapporto con il Gruppo Wind Tre, in conformità con le leggi applicabili e le

disposizioni contrattuali.

I Fornitori devono garantire la sicurezza delle informazioni in funzione della rilevanza delle stesse e, ove necessario, effettuare una valutazione dei rischi per individuare le misure di sicurezza più appropriate.

I Fornitori sono tenuti a riconoscere e rispettare i diritti di proprietà intellettuale del Gruppo e/o di terzi, quali, a mero titolo esemplificativo, marchi, brevetti, know how, modelli, nomi commerciali, diritti d'autore ecc., segnalando qualsiasi violazione anche potenziale.

2.6 Conflitto di Interesse

I Fornitori devono segnalare al Gruppo Wind Tre la sussistenza di potenziali e/o reali situazioni di conflitto di interesse con le società del Gruppo stesso.

Con il termine “conflitto di interessi” si indicano tutte le circostanze in cui un interesse di qualsivoglia natura del Fornitore (legame di parentela, rapporto commerciale, rapporto professionale, rapporto personale o di altro genere) interferisca, possa interferire o sia, in ogni caso, in contrasto con gli interessi del Gruppo Wind Tre.

2.7 Segnalazioni

Le **Società del Gruppo Wind Tre** (Wind Tre Italia S.p.A, Wind Tre S.p.A, 3Lettronica S.p.A e Wind Tre Retail Srl) hanno definito un **processo di gestione delle segnalazioni (c.d. Whistleblowing)** in **conformità** alle disposizioni normative sancite dal **D.lgs. 24/2023** riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale.

Nello specifico, il Gruppo Wind Tre ha predisposto 2 Policy sul Whistleblowing:

- **Policy Whistleblowing delle Società Wind Tre**, intese come Wind Tre Italia S.p.A, Wind Tre S.p.A e 3Lettronica S.p.A;
- **Policy Whistleblowing di Wind Tre Retail Srl**

entrambe pubblicate sulla intranet aziendale e sul sito istituzionale www.windtregroup.it.

È possibile segnalare:

- i. **violazioni, anche potenziali**, relative alle fattispecie **rientranti nel perimetro del D.lgs. 24/2023** a titolo esemplificativo e non esaustivo illeciti ai sensi del D.lgs.231/01 e violazione dei Modelli Organizzativi; illeciti che ledono ambiti tutelati dall'UE (quali ad esempio prevenzione del riciclaggio, sicurezza e conformità dei prodotti, etc), violazioni della normativa a tutela della concorrenza etc;
- ii. **altre violazioni** relative ad altre fattispecie **non rientranti** nel perimetro del **D.lgs. 24/2023** e per le quali le disposizioni del Decreto stesso non troveranno applicazione, come ad esempio: violazioni dello Standard SA8000, violazioni di altre normative quali, ad esempio, la violazione delle norme che tutelano il settore assicurativo (Regolamentazione IVASS), violazioni del Codice di Condotta e di altre politiche e procedure interne, casi di frodi aziendali.

Il Gruppo Wind Tre incoraggia chiunque, dipendenti e soggetti terzi a segnalare, anche in forma anonima, in buona fede e senza paura di ritorsioni, qualsiasi potenziale comportamento illegittimo (come sopra specificato), utilizzando uno o più dei seguenti canali di segnalazione:

Per le Società Wind Tre (Wind Tre Italia S.p.A, Wind Tre S.p.A, 3Lettronica S.p.A):

- a. **piattaforma online**⁵ disponibile sulla intranet aziendale (sezione dedicata al Whistleblowing) e sul sito istituzionale www.windtregroup.it (sezione Governance-Codice di Condotta - M.O.- Segnalazioni)
- b. **e-mail** alla casella di posta elettronica: segnalazioniwhistleblowing@windtre.it;
- c. **segnalazione verbale** alla Direzione Audit, Compliance 231 & Risk Management nella figura del Direttore.

Per Wind Tre Retail:

- a. **piattaforma online**⁶ disponibile sulla intranet aziendale (sezione dedicata al Whistleblowing) e sul sito istituzionale www.windtregroup.it (sezione Governance-Codice di Condotta - M.O.- Segnalazioni)
- b. **e-mail** alla casella di posta elettronica: segnalazioniwhistleblowingwindtreretail@windtre.it;
- c. **segnalazione verbale** alla Funzione dedicata nominata ad hoc da Wind Tre Retail, deputata alla gestione delle Segnalazioni ex D.lgs. 24/2023. Per fissare un incontro con la _____ funzione _____ scrivere _____ all'indirizzo _____ e-mail: segnalazioniwhistleblowingwindtreretail@windtre.it.

Il Gruppo Wind Tre, qualunque sia la modalità con la quale viene effettuata la segnalazione, **garantirà la riservatezza del segnalante e, ove richiesto, l'anonimato e gestirà in modo confidenziale e nel rispetto delle norme di legge vigenti, tutte le informazioni relative al caso.**

Il Gruppo Wind Tre non tollera ritorsioni, minacce o atti discriminatori nei confronti del segnalante che in buona fede effettua una segnalazione.

2.8 Monitoraggio e non Conformità al Codice

Il Gruppo Wind Tre invita i propri Fornitori a verificare periodicamente se essi stessi, e tutta la loro catena/filiera di fornitura, siano conformi alle previsioni del Codice e a darne comunicazione al Gruppo quando questo lo richiede.

In caso di non conformità al Codice, i Fornitori dovranno elaborare dei piani correttivi per rendere le proprie attività pienamente conformi a quanto previsto dal Codice.

Il Gruppo si rende disponibile a supportare i propri Fornitori nell'elaborazione di tali piani, in un'ottica di collaborazione, al fine di sanare quanto prima la non conformità ai principi del Codice.

Se i Fornitori non pongono in essere azioni correttive e/o non collaborano con il Gruppo a tali fini, quest'ultimo - in virtù anche di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali di riferimento con i Fornitori

⁵ La **Piattaforma online** è un **canale di segnalazione** gestito da una società esterna ed indipendente, **in grado di garantire**, mediante un sistema di crittografia e caratteristiche tecnologiche avanzate, **la riservatezza dell'identità del segnalante, le informazioni segnalate e l'anonimato in tutte le fasi relative al processo di gestione delle segnalazioni così come previsto dal D.lgs.24/2023**

⁶ La **Piattaforma online** è un **canale di segnalazione** gestito da una società esterna ed indipendente, **in grado di garantire**, mediante un sistema di crittografia e caratteristiche tecnologiche avanzate, **la riservatezza dell'identità del segnalante, le informazioni segnalate e l'anonimato in tutte le fasi relative al processo di gestione delle segnalazioni così come previsto dal D.lgs.24/2023**

- potrà risolvere ex articolo 1456 c.c. il/i rapporto/i contrattuale/i con i Fornitori stessi, fatto sempre salvo il diritto del Gruppo al risarcimento di ogni danno subito e subendo.

Infine, il Gruppo si riserva la possibilità di avviare un processo di verifica della conformità dei Fornitori rispetto ai principi del Codice ogni qual volta lo ritenga opportuno, attraverso la richiesta di documentazione ad hoc o verifiche in loco eseguite direttamente e/o tramite propri incaricati.